Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZE

Il 17 febbraio 1985 è stata pubblicata una edizione straordinaria con il n. 41-bis
In data odierna è pubblicato anche il n. 42-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1984, n. **1034.**

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211;
Visto il protocollo d'intesa, di cui all'art. 5 del citato decreto n. 211, sottoscritto in data 16 novembre 1982;
Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto presidenziale, il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 18

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 1.

Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;

c) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

d) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687;

e) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, e successive modificazioni;

f) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

g) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali.

Art. 3.

Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero.

Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento è istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il fondo di previdenza provvede:

1) a corrispondere una indennità agli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delel finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo art. 8 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennità, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera *b*) del successivo art. 5;

3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue:

a) l'84% è destinato alla corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 4;

b) il 4% è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità di cui al n. 2) dell'art. 4;

c) il 6% è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4;

d) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva — per garantire la corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 4 — fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità di cui alla precedente lettera *b*);

e) l'1% è destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali.

Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) ed *e*) sono destinate al fondo di riserva; se detto fondo ha raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.

Art. 6.

L'indennità di cui all'art. 4, n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi commi terzo e quinto. Per il personale di cui al n. 5) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, l'anzianità da valutare ai fini della liquidazione dell'indennità decorre dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore.

Gli iscritti che abbiano percepito indennità da uno o più dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, possono chiedere, con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di cessazione dal servizio, la valutazione per intero del periodo civile prestato nel Ministero delle finanze. Dalla indennità calcolata con i criteri di cui al successivo art. 10 sarà detratta quella già corrisposta dai fondi preesistenti, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riammesso o riassunto in servizio in uno dei ruoli del Ministero delle finanze, l'indennità sarà commisurata al solo periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione.

Agli iscritti al fondo che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura della indennità è aumentata del 50%.

Ai superstiti degli iscritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del successivo art. 8 deceduti in attività di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio civile alle dipendenze del Ministero delle finanze l'indennità é calcolata sulla base di 40 annualità.

L'indennità di cui ai commi precedenti è liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 4, n. 2), maggiorata degli interessi legali. Per i casi previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo, va detratta anche l'indennità eventualmente corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

Art. 7.

L'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), è corrisposta d'ufficio. A tal fine gli uffici che amministrano il personale iscritto al fondo sono tenuti a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa e i nominativi degli aventi diritto, nonché l'anzianità maturata ai fini della liquidazione dell'indennità predetta.

Analoga comunicazione, unitamente agli elementi necessari per il pagamento della indennità, deve essere inoltrata dagli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Le suddette comunicazioni devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto elencati nel successivo art. 8 potranno chiedere la valutazione del servizio di cui al terzo comma dell'art. 6.

Art. 8.

In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:

1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purché a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli.

Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia;

2) ai figli menzionati nel precedente n. 1) trovantisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali;

3) ai figli non trovantisi nelle condizioni indicate nel precedente n. 1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali;

4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;

5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati, in parti uguali;

6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà;

7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.

Art. 9.

Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, questi devono produrre un atto di notorietà, oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino i dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato di coniuge, il vincolo di parentela con l'iscritto deceduto e l'attestazione che non esistono aventi diritto.

Il predetto documento dovrà altresì contenere le seguenti precisazioni:

a) per il coniuge superstite: se esiste sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi i coniugi e se esistono figli dell'iscritto, oltre che legittimi o legittimati, anche nati da precedenti matrimoni, adottivi e naturali da lui riconosciuti;

b) per i figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni dell'iscritto), legittimati, naturali riconosciuti o adottivi: se erano a carico dell'iscritto deceduto.

Per i figli adottivi dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto di adozione; per quelli naturali, copia autentica dell'atto di riconoscimento; per i figli, i fratelli e le sorelle dell'iscritto maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la documentazione relativa.

I destinatari di cui al n. 6) del precedente art. 8 devono produrre un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà dell'iscritto deceduto.

Art. 10.

La misura dell'indennità di cui all'art. 4, n. 1), spettante all'iscritto per ogni anno di servizio è determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo di previdenza, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennità, dagli iscritti cessati dall'impiego nell'esercizio medesimo; si intendono cessati nell'esercizio coloro che hanno ultimato il servizio entro il 31 dicembre.

Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti inferiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede con il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva; detto prelevamento non può, comunque, superare il 30% della consistenza della riserva stessa.

Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti superiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente tale percentuale è destinata al fondo di riserva.

La misura fissata dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto è definitiva.

Entro i centoventi giorni dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la liquidazione dell'indennità verrà corrisposto all'iscritto un acconto pari all'80% dell'importo della indennità calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio anteriore alla cessazione.

Art. 11.

Le sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4 sono corrisposte:

1) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione degli iscritti al fondo;

2) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione dei membri di famiglia degli iscritti al fondo, purché conviventi e a carico;

3) per il decesso dell'iscritto, del coniuge o di altri membri della famiglia purché conviventi e a carico e per il decesso degli impiegati e degli operai in pensione già iscritti; in tali casi sarà immediatamente concessa dal presidente, salva ratifica del consiglio di amministrazione, una sovvenzione nelle misure fisse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto, la sovvenzione spetta al coniuge superstite, purché non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitabile al coniuge stesso; altrimenti sarà corrisposta agli aventi diritto secondo l'ordine indicato nell'art. 8;

4) Il consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per le sovvenzioni, potrà, in base ai criteri stabiliti anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

a) contributi fissi di istruzione ai figli degli iscritti al fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio statali e che i beneficianti non siano ripetenti;

b) contributi fissi per l'istruzione dei figli degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

c) borse di studio da conferire ai figli degli iscritti al fondo che dimostrino particolare attitudine per corsi di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

Art. 12.

Le domande di anticipazione e di sovvenzione sulle indennità di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4, corredate della necessaria documentazione, devono essere indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione e possono essere trasmesse direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio.

Art. 13.

Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio nominato con decreto del Ministro delle finanze, per ogni quadriennio, ed è costituito:

1) da un direttore generale, presidente;

2) da due dirigenti, di cui uno con funzioni di vice presidente;

3) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti eletti dagli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, aventi almeno tre anni di effettivo servizio. Le modalità delle elezioni saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

4) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, iscritti al fondo, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, garantendo la presenza delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso provvede:

1) ad eleggere il vice presidente scegliendolo tra i dirigenti di cui al n. 2) dell'art. 13;

2) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è chiamato a svolgerne le funzioni;

3) a deliberare la misura dell'indennità di cui all'art. 10;

4) a liquidare le indennità di cessazione dal servizio e a deliberare sulla concessione delle anticipazioni dell'indennità, delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre prestazioni assistenziali, autorizzandone il relativo pagamento;

5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;

6) ad autorizzare le spese di cui all'art. 5, lettera *e*);

7) a deliberare sui modi ed i tempi degli investimenti da effettuare con le disponibilità del fondo di riserva, secondo le disposizioni contenute nell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

8) a deliberare sulla utilizzazione del fondo di riserva di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

9) ad esaminare il progetto di bilancio di previsione presentato dal presidente e a deliberarne il contenuto nonché il conto consuntivo della gestione;

10) agli adempimenti previsti dal presente regolamento e a quant'altro occorra per il funzionamento del fondo.

Art. 15.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso a norma dell'articolo precedente.

Il presidente, entro il mese di aprile di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.

Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto a norma dell'art. 14, n. 2).

Art. 16.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Il segretario non ha voto deliberativo.

Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige il verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Dopo l'approvazione, il verbale viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario, che ne cura la conservazione in ordine cronologico.

Art. 17.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati che rivestono la settima e la ottava qualifica funzionale.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica un quadriennio. In caso di sostituzione, per qualsiasi causa, il subentrante dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

All'ufficio di segretaria sono assegnati fino a trenta impiegati iscritti al fondo, alcuni dei quali con funzioni di contabile.

L'assegnazione e la sostituzione del personale alla segreteria sono disposte con provvedimento del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo.

Per l'espletamento dei compiti e delle formalità, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti nei precedenti articoli, la segreteria si avvarrà dei più idonei mezzi tecnici acquistati dal fondo con le entrate di cui all'art. 5, lettera *e*), previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del segretario.

Art. 18.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto:

a) da un dirigente superiore iscritto al fondo, con funzioni di presidente;

b) da un dirigente iscritto al fondo, con funzioni di revisore;

c) da un revisore effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

d) da due revisori effettivi e due supplenti, iscritti al fondo, eletti contemporaneamente e con le stesse modalità previste per le elezioni dei rappresentanti di cui al n. 3) del precedente art. 13.

Tutti i componenti del collegio dei revisori devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze e non possono essere rieletti.

Art. 19.

Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e redige la relativa relazione; provvede alla revisione della contabilità del fondo e compila la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al conto consuntivo.

I componenti del collegio dei revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori, o almeno tre componenti di esso, deve intervenire, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 14, è esaminato il rendiconto della gestione.

Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti.

I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della gestione.

I risultati di detti accertamenti devono risultare da apposito verbale.

Art. 20.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono dall'incarico per cesazione dal servizio, per collocamento fuori ruolo, per la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

La sostituzione nel corso del quadriennio dei componenti decaduti dall'incarico è effettuata con decreto del Ministro delle finanze; i componenti subentrati durano in carica fino al termine del quadriennio in corso.

I componenti di cui al primo comma sono sostituiti dai rispettivi supplenti, oltre che nei casi di temporanea assenza od impedimento, quando siano collocati in aspettativa, comandati presso altri Ministeri od enti, o sospesi cautelarmente dal servizio.

Art. 21.

L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione finanziaria del fondo di previdenza si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e si chiude con un quadro riassuntivo. Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate in titoli; le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Le entrate del fondo sono così classificate:

Titolo I - Entrate contributive di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 2;

Titolo II - Entrate di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 ed entrate eventuali e diverse;

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

Titolo IV - Partite di giro.

Le spese del fondo sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti, costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 4 e dalle spese generali di amministrazione;

Titolo II - Spese in conto capitale, costituite dagli investimenti da effettuarsi con le disponibilità del fondo di riserva e dalle spese per l'acquisizione di beni strumentali occorrenti per il funzionamento del fondo.

Titolo III - Partite di giro.

Il bilancio di competenza pone a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso ed include come prima posta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce ed emergente da apposita tabella dimostrativa.

Entro il mese di settembre il presidente trasmette il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo al collegio dei revisori il quale, nei quindici giorni successivi, redige la propria relazione.

Il presidente, entro il termine prescritto dal secondo comma, presenta al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio, la propria relazione illustrativa e quella redatta dal collegio dei revisori. Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nei singoli capitoli di entrata e di spesa e ne delibera il contenuto definitivo.

Entro quindici giorni dalla delibera del consiglio di amministrazione, il bilancio, corredato dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, è trasmesso al Ministro delle finanze ai fini dell'approvazione.

Entro il dieci aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il presidente trasmette al collegio dei revisori, unitamente alla relazione illustrativa ed agli allegati, lo schema di conto consuntivo della gestione del fondo che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale nonché del conto economico.

Il rendiconto finanziario pone in evidenza, in un unico documento, i risultati della gestione finanziaria, distintamente per competenza, per residui e per cassa, per le entrate e per le spese e per i singoli capitoli di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del fondo quali risultano all'inizio ed al termine dell'anno finanziario nonché le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Il collegio dei revisori redige apposita relazione contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della delibera, al Ministro delle finanze.

I prospeti di bilancio vengono predisposti con riguardo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili al fondo di previdenza.

Art. 22.

I pagamenti vengono effettuati a mezzo di assegni postali o bancari o vaglia cambiari, non trasferibili, intestati all'avente diritto ed inviati al capo dell'ufficio presso cui egli presta o prestava servizio.

Il titolare dell'ufficio provvede a consegnare il titolo all'avente diritto direttamente o, nel caso in cui questi risieda fuori dalla propria circoscrizione, per il tramite di altro ufficio analogo.

La quietanza rilasciata dall'interessato deve essere controfirmata dal capo dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del titolo e trasmessa immediatamente alla segreteria del fondo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da data anteriore al 16 agosto 1966, data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591, l'indennità sarà corrisposta:

a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istitul detto fondo di previdenza;

b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione della indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale delle dogane da data anteriore al 29 ottobre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 816, e per gli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette da data anteriore al 5 maggio 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, l'indennità è corrisposta computando anche gli anni di servizio anteriormente prestati nelle amministrazioni dello Stato, utili a pensione secondo le disposizioni vigenti.

E' fatto salvo quanto disposto con il sesto comma del precedente art. 6.

Art. 24.

Per l'esercizio 1981 non si applicano i limiti previsti dai commi secondo e terzo del precedente art. 10. Per tale esercizio il quoziente di cui al primo comma del suddetto art. 10 non può superare del 10% la quota annua prevista per il 1980 dal preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui ai predetti commi secondo e terzo dell'art. 10 si fa riferimento, anziché al triennio, per l'anno 1982 all'esercizio precedente e per l'anno 1983 al biennio precedente.

Art. 25.

Nei confronti del personale in servizo il 17 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, la quota annua di cui all'art. 10 non potrà essere inferiore a quella stabilita entro il 31 dicembre 1980 dal consiglio di amministrazione del fondo di previdenza cui il personale stesso era iscritto.

Alla eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva e, nel caso in cui questo si riveli insufficiente, si provvederà con prelievi a carico dello stesso fondo negli esercizi futuri.

Art. 26.

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

E' ammesso il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 27.

La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza del consiglio di amministrazione.

Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di addivenire al contratto può essere delegata dal consiglio di amministrazione al presidente dell'ente.

Art. 28.

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'ente. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato. L'avviso deve contenere, oltre l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre indicato il criterio in base al quale si procederà all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal consiglio di amministrazione.

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, e sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi stabiliti, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione.

Apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

Alla seduta della commissione può assistere un membro dell'organo interno di controllo.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

Art. 29.

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la licitazione privata non sia stata aggiudicata;

2) per acquisto di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;

4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della gara;

5) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

6) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 80 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 7), devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione del consiglio di amministrazione.

I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'ufficio tecnico erariale.

Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

Art. 30.

Avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente va indicata nella lettera d'invito a partecipare alla licitazione privata o nella proposta contrattuale a trattativa privata.

L'ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal presidente del fondo o da un consigliere da lui delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

La segreteria del fondo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 31.

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da estranei appositamente incaricati allorché non sia possibile provvedervi con un comitato composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre.

Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi, rispettivamente, L. 15.000.000 e L. 5.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un consigliere del fondo nominato dal presidente.

Art. 32.

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 10.000.000, IVA esclusa.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 33.

I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro delle finanze, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili e strumentali;

b) illuminazione e riscaldamento di locali;

c) pulizie, riparazione e manutenzione dei locali;

d) acquisto di programmi applicativi;

e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;

g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri.

Art. 34.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo.

Art. 35.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, la penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo.

Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 1.000.000 e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 36.

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione nel tempo previsto al contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

Art. 37.

Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1981 solo per quanto riguarda la misura dell'indennità.

Sono fatte salve le delibere adottate dal comitato provvisorio di gestione in ottemperanza al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sulla base dei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza.

Visto, *il Ministro delle finanze*
VISENTINI

LEGGE 17 febbraio 1985, n. **18**.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Il Cairo, addì 17 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

— Il testo dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è il seguente:

« Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984:

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richia-

mati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età relativo al proprio grado;

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età per essi stabilito.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 1983».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1087):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 20 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 dicembre 1984.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 1984.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 16 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 1985 (atto n. 1087/A)

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2493):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede referente, il 1° febbraio 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 febbraio 1985.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1985.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1985 (atto n. 2493/A).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1985.

LEGGE 17 febbraio 1985, n. **19**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« Art. 1. — Con effetto dal 1° dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico" ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale è ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.

2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e

continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — 1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato e collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

2. La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e sostituita dalla seguente:

TABELLA *B*

Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.

Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60 ».

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Al quinto comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti" ».

All'articolo 4, dopo le parole: « di cui al citato articolo 85 », *sono inserite le seguenti:* « , commi secondo e terzo, »; *e dopo le parole:* « dalle organizzazioni sindacali », *sono inserite le seguenti:* « del personale della Polizia di Stato ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonché nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno e autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 4-*ter*. — 1. I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire.

2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 55, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 4-*quater*. — All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Il Cairo, addì 17 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1086):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 dicembre 1984, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 dicembre 1984.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 1984.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1985 (atto n. 1086/A).

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2506):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede referente, il 4 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 febbraio 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 22 febbraio* 1985.

LEGGE 17 febbraio 1985, n. **20**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *i commi* 1 *e* 2 *sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare in favore dei predetti enti e delle predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e l'Associazione dei porti italiani, sulla base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 nonché tenuto conto della situazione economica complessiva e del ruolo dei rispettivi porti.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri e ad altri istituti di credito, sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data ».

Gli articoli 2 *e* 3 *sono soppressi.*

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente:*

« Art. 4. — 1. Allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale che dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

2. Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei porti ed un rappresentante della Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda ».

Dopo l'articolo 4 *sono inseriti i seguenti:*

« Art. 4-*bis*. — 1. Nel comma (1) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, come modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, la cifra "3.850" è sostituita dalla seguente: "4.600".

2. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto nel quale si sia proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 469, nuovi programmi di pensionamento anticipato per gli anni 1985 e 1986.

3. Il decreto di determinazione del programma di esodo per l'anno 1985 è emanato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; quello relativo all'anno 1986 è emanato entro il termine del 30 gennaio dello stesso anno.

4. Al fine della formazione degli elenchi dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato, gli interessati che non vi abbiano provveduto in base alle precedenti disposizioni possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo. Le istanze presentate in base alle disposizioni già in vigore hanno la precedenza rispetto a quelle che saranno presentate in base al presente decreto.

5. Per quanto non disposto nelle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, ove non in contrasto con esse, le norme del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

6. Il comma (6) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

"(6) All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti".

7. Nel comma 6.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, aggiunto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole "di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986".

8. Nel quinto comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole "contributi nella misura massima di lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986".

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*ter*. — La durata dell'incarico dei presidenti e la durata in carica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle aziende portuali, in deroga alle rispettive leggi istitutive, è fissata in anni cinque.

Art. 4-*quater*. — 1. E' autorizzata nell'anno 1985 la spesa di lire 7.000 milioni, da corrispondere alla società S.A.P.I.R. S.p.a., a titolo di rimborso delle spese da essa anticipate per conto dello Stato, per opere portuali di completamento e per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nel porto commerciale di Ravenna.

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in variazione dei programmi di attuazione del piano straordinario di interventi autorizzati dal primo comma, numero 1), lettera *a*), dell'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, approvati con le modalità indicate nello stesso articolo 34 nonché nell'articolo 36 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvederà all'erogazione previo accertamento dell'avvenuta esecuzione e collaudazione delle opere ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Il Cairo, addì 17 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1085):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 dicembre 1984.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 1984.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 22 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1985 (atto n. 1085/A).

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2505):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I, II, V, IX e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 febbraio 1985.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 7 febbraio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 22 febbraio* 1985.

Avviso di rettifica al decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12: « Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 34 dell'8 febbraio 1985).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

nell'art. 3, comma 10, dove è scritto: « ... biennio *1985-87* ... », leggasi: « ... biennio *1985-86* ... »;

nell'art. 4, comma 9, dove è scritto: « ... legge *6* dicembre 1956, n. 1404 ... », leggasi: « ... legge *4* dicembre 1956, n. 1404 ... »;

nell'art. 5, comma 2, dove è scritto: « ... commi da 1 *e* 7 ... », leggasi: « ... commi da 1 *a* 7 ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 febbraio 1985.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Shangai (Cina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di precisare la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Shangai (Repubblica popolare di Cina) a seguito della firma, avvenuta il 6 novembre 1979, del protocollo tra l'Italia e la Repubblica popolare di Cina, relativo allo stabilimento reciproco di un consolato generale d'Italia in Shangai e di un consolato generale della Repubblica popolare di Cina in Milano;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione del consolato generale di prima categoria in Shangai (Repubblica popolare di Cina) è così determinata: la municipalità di Shangai e la provincia dello Zhejiang.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 31 marzo 1985.

Roma, addì 4 febbraio 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

(886)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 1985.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale di Bergamo per mancato funzionamento dello stesso nei giorni 21 novembre 1984 e 3 dicembre 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Brescia, in data 14 dicembre 1984 e 22 gennaio 1985, con le quali si comunica il mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 21 novembre 1984 e 3 dicembre 1984 a causa dell'astensione dal lavoro dei funzionari di cancelleria e del personale delle carriere esecutiva ed ausiliare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 21 novembre 1984 e 3 dicembre 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

(883)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 347.996.068 a favore della regione Umbria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Umbria;

Vista la nota n. 18102, del 7 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 618.944.443, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Umbria, nel limite di lire 347.996.068;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 347.996.068, a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

(889)

DECRETO 27 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 241.797.800 a favore della regione Umbria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 12.726.200, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Umbria;

Vista la nota n. 18102, datata 7 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 618.944.443, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Umbria, nel limite di lire 241.797.800;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 241.797.800, a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

(888)

DECRETO 31 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 592.735.530 a favore della regione Abruzzo ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 283.903.700, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Abruzzo;

Vista la nota n. 21744, del 4 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 1.042.249.880, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Abruzzo, nel limite di lire 592.735.530;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 592.735.530, a favore della regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 53

(891)

DECRETO 31 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 4.942.176.647 a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 23 dicembre 1984, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 17680/F5, del 19 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.172.997.563, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1981;

Visto il telex n. 009785 del 21 dicembre 1984, con il quale viene chiesta, dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna l'ulteriore somma di lire 3.769.179.084, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1981;

Considerato che l'importo complessivo richiesto con le due sopracitate dichiarazioni regionali, pari a lire 4.942.176.647, trova copertura ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 4.942.176.647, a favore della regione Emilia-Romagna, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 84

(892)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione alla U.S.L. 1-23 di Torino ad effettuare presso l'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. 1-23 di Torino in data 23 maggio 1984 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi, a scopo terapeutico;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi verranno eseguite presso l'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino, nelle stesse camere operatorie della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare, da parte dei medesimi sanitari già autorizzati con decreto ministeriale del 17 luglio 1981 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 maggio 1981 in occasione del rilascio della predetta autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino è autorizzato ad effettuare il prelievo e il trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra viventi debbono essere eseguite presso le camere operatorie della divisione di chirurgia vascolare, dai se-

guenti sanitari, già autorizzati al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale del 17 luglio 1981:

Ferrero prof. Roberto, primario della divisione di chirurgia vascolare;

Barile dott. Carlo, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Ponzio dott. Federico, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Pegoraro dott. Marco, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Bretto dott. Alessandro, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Buzzacchino dott. Aldo, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Ferrero dott. Ferruccio, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Baracco dott. Claudio, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Sesia prof. Giovanni, primario della divisione di urologia;

Ferrando dott. Ugo, aiuto della divisione di urologia;

Fontana dott. Gabriele, aiuto della divisione di urologia;

Laudi dott. Marco, aiuto della divisione di urologia;

Uberti dott. Eugenio, assistente della divisione di urologia;

Dezan dott. Antonio, assistente della divisione di urologia;

Cauda dott. Furio, assistente della divisione di urologia;

Guermani dott. Paolo, assistente della divisione di urologia;

Arena dott. Giuseppe, assistente della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presidente della unità sanitaria locale 1-23 di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1985.

Elevazione a lire 5.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 208, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.000 miliardi a lire 5.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi con decreto ministeriale del 18 gennaio 1985, n. 310322/66-AU-77, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.000 miliardi a lire 5.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 febbraio 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 gennaio 1985 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14,30% annuale, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 gennaio 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 10

(858)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1035.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione amici del « Centro Dino Ferrari », in Milano.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione amici del « Centro Dino Ferrari », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 29

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saibi, gruppo Montedison, in Margherita di Savoia (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.I.M., con sede e stabilimento in Balangero (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile di Nole M.T., con sede legale in Milano e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fataluminium, con stabilimenti in Torino e Rivoli (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova cartografica Emmegi, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, in Pianezza (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ecos, in None (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese di Torino, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede legale in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 all'8 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Cravetto, con sede in Torino e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 16 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino, componenti plastici, con sede a Milano e stabilimento in Rivalta (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pomito S.p.a., in Collegno (Torino), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. AE-Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Scatolificio Gola, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastore Benedetto, in Torino, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Real S.p.a., in Leumann (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara industrie, con stabilimenti in Torino e Moncalieri (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ondulati Piemonte di Vaie (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Biglia & C. di Ernesto Biglia & C., in Nichelino (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Coriasco, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Francesco Lavaggi & Figlio, in Trofarello (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. E.C.O.S., in None (Torino), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta di Corio Canavese (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Morando, con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mussa G.B. e C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tessile di Nole - M.T. S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.V. - Società elettromeccanica Valsusa, con sede e stabilimento in Casellette (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F. - Società attrezzature ferro, con sede in Robella d'Asti (Asti), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M., con sede e stabilimento in Isola d'Asti (Asti), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimenti in Torino-Dora, Torino-Stura, Spinetto Marengo (Alessandria) e Cuneo, frazione Ronchi Borgo San Dalmazzo, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimenti in Gattinara (Vercelli) e Romagnano Sesia (Novara), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meazza Musciardi in Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maffei, ombrellificio di R. Garbelli & C. di Briga Novarese (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filati tessuti Crespi, con sede in Milano e stabilimenti in Glemme e Fara (Novara), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Werner Steffen & Figli, in Arona (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corflex S.n.c. di Beccalli Gianluigi, in Nebbiuno (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag italiana, con sede e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara), frazione Nibbia, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Stylon, con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrol, con sede in Milano e stabilimento in Oleggio (Novara), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta, in Baveno (Novara), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Metalplast di Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewels, in Ornavasso (Novara), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendite e filiali, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico di Barengo (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Crodo, con sede legale in Novara, sede amministrativa in Milano, stabilimento in Crodo e depositi in Milano, Genova e Roma, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nora, con sede e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.A. - Rullini di Momo (Novara), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autolinee Verbano, in Verbania Intra (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Riv Skf, Industria, sede legale in Torino, stabilimenti di Airasca, Pinerolo, Villar Perosa (Torino), sede centrale di Torino, magazzino di Airasca (Torino), stabilimento di Massa Carrara, magazzino di Firenze, stabilimento di Cassino, magazzino di Roma, stabilimento e magazzino di Bari, magazzino di Genova, magazzino di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, stabilimento di Massafra (Taranto), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio del Salento di Ugento (Lecce), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 28 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Italia filati industriali (ex Filatura di Foggia S.p.a.), stabilimento di Ascoli Satriano (Foggia), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa di Modugno (Bari), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Covi confezioni di Locorotondo (Bari), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala sud, con sede in Pescara e stabilimento in Giardinetto di Troia (Foggia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Manfredonia, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Sud Latercem di Brindisi, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(840)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Romano Mazzoli Chiasais di Maniago (Padova), il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia, in Aprilia (Latina), è prolungata fino al 9 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Bellicoso confezioni, in L'Aquila, è prolungata fino al 5 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ceramica Rinascita di Cellino Attanasio (Teramo), è prolungata fino al 4 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara e Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino all'8 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 29 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 15 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 14 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento) è prolungata fino al 10 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carrington di S. Pietro Sovera, frazione di Carlazzo (Como), è prolungata fino al 10 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Silpa di Castellalto (Teramo), il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 3 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch di Teramo, è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Fatar di Recanati (Macerata), il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 6 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata fino al 17 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 4 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata fino al 19 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto, è prolungata fino al 10 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata fino al 27 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Munari Fondo di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata fino al 15 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata fino al 14 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 2 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 19 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata fino al 13 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arcolor di Pontecorvo (Frosinone), è prolungata fino al 19 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meridalma Cip Zoo di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 6 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main di Teramo, è prolungata fino al 7 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit - Sem di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 13 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Alceo Blasi di Paliano (Frosinone), è prolungata fino al 27 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 novembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata fino all'11 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 23 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.F.M. già Stilgamma S.p.a. di Roma il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 19 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è prolungata fino al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Compagnia internazionale caffè di Ariccia, è prolungata fino al 2 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital di Pomezia, è prolungata fino al 31 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Co.Mi.Ro, in Pomezia (Roma), è prolungata fino al 22 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Autoelectronic di Ceccano (Frosinone) il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 17 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pastificio Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari) il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino all'11 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata fino al 22 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana di Milano e cantieri nazionali di Villacidro e Selargius (Cagliari) il periodo di contoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione fino al 13 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), è prolungata fino al 12 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie Pirelli azienda cotoni, stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata fino al 27 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Francesco Lazzeri, in S. Giuliano Terme (Pisa), è prolungata fino al 28 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Valtex di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 2 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Salumificio F.lli Doretti di Massa e Cozzile (Pistoia) è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.A.S.I. di Firenze il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino all'11 marzo 1985.

(754)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 il sig. Rizzi Ariani Dario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni», in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 agosto 1983, in sostituzione del sig. Nicola Fontanarosa.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 il sig. Angelo Muroni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di Birori» in Birori (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 gennaio 1966, in sostituzione del sig. Antonio Marteddu.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 il sig. Francesco Matera è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Valle dell'Esaro» a r.l., in S. Lorenzo del Vallo (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 febbraio 1983, in sostituzione del sig. Alfonso Locco, dimissionario.

(674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 3066/84 Sett. II del 26 novembre 1984, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dal prof. Giovanni Battista Dal Piaz, la donazione di una raccolta di pubblicazioni intitolate «Memorie di scienze geologiche», periodico fondato nel 1912 dal prof. Giorgio Dal Piaz, del valore venale stimato in L. 10.000.000.

(797)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1206/1° Sett. del 20 novembre 1984, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Sanilab di Modena la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica per finanziare una ricerca sulla valutazione neofunzionale nei reimpianti e dal dott. Nathanson la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore della clinica ostetrica e ginecologica quale contributo a favore della ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1205/1° Sett. del 9 novembre 1984, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dal prof. Giorgio Puviani la donazione della somma di L. 10.000.000, per l'acquisto di un ecocardiografo da destinare al laboratorio di cardiologia dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1274 del 6 dicembre 1984, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena, la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica per l'acquisto di una apparecchiatura diagnostica.

(798)

Autorizzazione al liceo ginnasio V. Lilla di Francavilla Fontana ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 4044 del 18 ottobre 1984 il liceo ginnasio V. Lilla di Francavilla Fontana è stato autorizzato ad accettare la donazione da parte del prof. Giuseppe Forleo, preside a riposo di una biblioteca di circa quindicimila volumi.

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 4587 del 18 ottobre 1984, il liceo ginnasio statale V. Lilla di Francavilla Fontana è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio offerta dagli eredi del prof. Giuseppe Caforio, già preside dell'istituto e intestata al nome del preside Giuseppe Caforio.

(802)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale G. Carducci di Volterra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1575 del 15 giugno 1984, il liceo ginnasio G. Carducci di Volterra è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer per il valore complessivo di L. 9.062.400 offerto dalla Cassa di risparmio di Volterra.

(804)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Compagnia unica lavoratori portuali di Napoli

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 198.391.629, dovuto dalla Compagnia unica lavoratori portuali di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(809)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 mod. 241 DP. — Data: 15 luglio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ragusa. — Intestazione: Fiorilla Gioacchino, nato a S. Croce Camerina il 21 marzo 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2027,500	2027,500	2027,95	2027,500	2027,45	2027,95	2028,400	2027,500	2027,500	2027,50
Marco germanico	617,190	617,190	617,40	617,190	617,25	617,20	617,210	617,190	617,190	617,19
Franco francese	201,860	201,860	202,10	201,860	201,85	201,88	201,910	201,860	201,860	201,86
Fiorino olandese	544,910	544,910	545,20	544,910	544,90	544,88	544,850	544,910	544,910	544,90
Franco belga	30,769	30,769	30,70	30,769	30,75	30,75	30,745	30,769	30,769	30,76
Lira sterlina	2215,500	2215,500	2217 —	2215,500	2216 —	2215,75	2216 —	2215,500	2215,500	2215,50
Lira irlandese	1919,600	1919,600	1922 —	1919,600	1920 —	1920,05	1920,500	1919,600	1919,600	—
Corona danese	172,420	172,420	172,50	172,420	172,40	172,40	172,400	172,420	172,420	172,42
Dracma	15,155	15,155	15,20	15,155	—	—	15,171	15,155	15,155	—
E.C.U.	1372 —	1372 —	1371,40	1372 —	1372 —	1371,90	1371,800	1372 —	1372 —	1372 —
Dollaro canadese	1513,300	1513,300	1513 —	1513,300	1513,50	1513,40	1513,500	1513,300	1513,300	1513,30
Yen giapponese	7,783	7,783	7,79	7,783	7,78	7,78	7,783	7,783	7,783	7,78
Franco svizzero	724,900	724,900	724,75	724,900	725 —	724,90	724,900	724,900	724,900	724,90
Scellino austriaco	87,920	87,920	87,88	87,920	87,90	87,92	87,919	87,920	87,920	87,92
Corona norvegese	214,750	214,750	214,90	214,750	214,80	214,80	214,830	214,750	214,750	214,75
Corona svedese	217,970	217,970	217,85	217,970	218 —	217,96	217,950	217,970	217,970	217,97
FIM	296,200	296,200	296,10	296,200	296,20	296,22	296,250	296,200	296,200	—
Escudo portoghese	11,280	11,280	11,20	11,280	11,27	11,27	11,260	11,280	11,280	11,28
Peseta spagnola	11,166	11,166	11,17	11,166	11,16	11,16	11,165	11,166	11,166	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2027,950
Marco germanico	617,200
Franco francese	201,885
Fiorino olandese	544,880
Franco belga	30,757
Lira sterlina	2215,750
Lira irlandese	1920,050
Corona danese	172,410
Dracma	15,163
E.C.U.	1371,900
Dollaro canadese	1513,400
Yen giapponese	7,783
Franco svizzero	724,900
Scellino austriaco	87,919
Corona norvegese	214,790
Corona svedese	217,960
FIM	296,225
Escudo portoghese	11,270
Peseta spagnola	11,165

Media dei titoli del 14 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	57,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	92,400
» 6% » » 1972-87 .	91,950
» 9% » » 1975-90 .	90,600
» 9% » » 1976-91 .	88,600
» 10% » » 1977-92 .	94,675
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	95,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,150
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,100
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,650
» » » » 1-10-1982/86 .	102,575
» » » » 1-11-1982/86 .	102,400
» » » » 1-12-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,600
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,450
» » » » 1-10-1983/86 .	101,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103
» » » » 1-11-1983/87 . .	102
» » » » 1-12-1983/87 . .	102
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103
» » » » 1-10-1983/88 . .	103
» » » » 1-11-1983/88 . .	103
» » » » 1- 1-1984/88 . .	102
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102
» » » » 1-12-1983/90 . .	104
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101
» » » 17 % 1-10-1985 .	101
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112
» » » » 22-11-1982/89 13%	109
» » » » 1983/90 11,50%	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Potenza, Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1984, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1984, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cento posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro e Potenza, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1984, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quattrocentodieci posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1981.

(870)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al bando di concorso per l'ammissione di duecentosessantacinque allievi al primo anno del 167° corso dell'Accademia militare di Modena. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 39 del 14 febbraio 1985).

Nell'art. 19, comma secondo, del bando di concorso citato in epigrafe dove è scritto: «...un punto non inferiore a *18/20*», leggasi: «...un punto non inferiore a *18/30*».

(916)

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente tecnico

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (posti disponibili al 31 dicembre 1983), il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, aula *A*, viale Europa, 160, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 marzo 1985, alle ore 8,30 antimeridiane;

seconda prova scritta: 20 marzo 1985, alle ore 8,30 antimeridiane.

(771)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero « A. Cardarelli » della unità sanitaria locale n. 5.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno) presso il presidio ospedaliero « A. Cardarelli » della unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione in Campobasso.

(854)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di tecnico di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di istologia ed anatomia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(876)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Aumento, da due a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista (il numero dei posti è elevato a quattro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione prima, dell'ente in Milano.

(825)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 40 del 15 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda consorziale acqua e gas di Forlì: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operaio qualificato idraulico.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. **36.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del* 29 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(624)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **43.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 23 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(685)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **44.**

Determinazione del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Repione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CONSTATATO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e con riferimento all'aumento del costo della vita verificatosi successivamente all'ultima determinazione dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, nonché alla maggiore capacità economica media degli abitanti della regione Lombardia rispetto a quella degli abitanti del restante territorio nazionale, il limite di reddito di cui all'art. 2, primo comma, lettera *f)* della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, è stabilito nella misura di L. 10.500.000.

2. Del limite di reddito determinato a norma del comma precedente si tiene conto esclusivamente ai fini della partecipazione ai bandi di concorso ed alle assegnazioni di alloggi di cui agli articoli 2 e 11, terzo comma, della citata legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 agosto 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *aprile* 1984 *e riapprovata integralmente dal consiglio nella seduta del* 26 *luglio* 1984).

(686)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1984, n. **45.**

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36: « Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia

1. Il termine di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 51 e dall'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1983, n. 59, relativo all'efficacia delle misure di salvaguardia delle aree comprese nel parco dei Colli di Bergamo, è prorogato fino all'adozione del piano territoriale di coordinamento del parco e, comunque, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 22502/10462).

(687)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1984, n. **46.**

Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Sono aggregate al comune di Caselle Lurani, in provincia di Milano, le porzioni di territorio del comune di Castiraga Vidardo identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. E' aggregata al comune di Castiraga Vidardo, in provincia di Milano, la porzione di territorio del comune di Caselle Lurani identificata secondo la delimitazione pure essa precisata nella stessa pianta planimetrica e nella relazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo.

Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 5.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atti deliberativi della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

2. Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.3.3.1-359 « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 settembre 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984, prot. n. 20402/10456).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1984, n. 47.
Istituzione del parco del Mincio.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il parco naturale del Mincio, ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta « Parco del Mincio », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto Mantovano, Marmirolo e la provincia di Mantova.

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Riserva naturale « Valli del Mincio »

1. Il consorzio gestisce le riserve naturali « Valli del Mincio » e « complesso di Castellaro Lagusello » istituite ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 8.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli atti istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole singole o associate che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamenti di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame; nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione dei fondi o dall'attività di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali, quali stallatico, terricciati, fieno, connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica e dell'agriturismo o vendita di prodotti agricoli.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

e) la navigazione di natanti da diporto con motore di potenza superiore a 20 HP;

f) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h;

g) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere colturale, che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. E' vietato l'allestimento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71; l'ampliamento dei campeggi stabili è subordinato all'autorizzazione del presidente del consorzio del parco.

10. La costruzione di nuove opere destinate all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti è subordinato all'autorizzazione del presidente del consorzio del parco.

11. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli articoli 97 e 98 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo del consorzio del parco.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto comma del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984, prot. n.* 22502/10455).

(*Omissis*).

(688)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale 10 marzo 1979, n. 15: « Provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la completa attuazione del progetto per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani previsto dalla legge regionale 10 marzo 1979, n. 15, è autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa di lire 11.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1984 e lire 6.000 milioni per l'anno 1985.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono assegnati, per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, ai comuni indicati nella allegata tabella e nella misura massima in essa indicata.

Art. 3.

All'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per l'acquisizione delle aree, in relazione ai costi effettivamente sostenuti in base alla vigente normativa in materia di esproprio;

b) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in relazione all'effettivo costo dei lavori risultante dal progetto esecutivo delle opere, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

I comuni devono utilizzare totalmente i finanziamenti loro concessi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo i casi di assoluta e comprovata impossibilità, riconosciuta dalla giunta regionale.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari complessivamente:

1) a lire 5.000 milioni per l'anno 1984;

2) a lire 6.000 milioni per l'anno 1985

si provvede nel modo che segue:

a) quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1984 mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, delle disponibilità del cap. 5100202 « Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio » recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo, partita n. 3 dell'elenco n. 4;

b) quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1985 con impiego della pari disponibilità risultante dal bilancio pluriennale del triennio 1984-86 e iscritta al cap. 5100202 « Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio » recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo, partita n. 3 dell'elenco n. 4.

Ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 con la denominazione « Ulteriori contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani » e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 11.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 gennaio 1985

MASSI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, n. 4.

Concorso speciale per l'accesso al livello superiore riservato al personale dell'Ente di sviluppo nelle Marche e modificazione degli articoli 86 e 88 della legge 1° giugno 1980, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1978 al primo comma dell'art. 86 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, le parole « che sia stato inquadrato presso la Regione » sono sostituite con le parole « che sia stato inquadrato presso la Regione o l'ente di sviluppo nelle Marche ».

Rimangono immodificate le percentuali fissate per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni così come disposto dal primo e secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25, nonché le condizioni e le modalità di espletamento del concorso e d'inquadramento di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

I dipendenti dell'Ente di sviluppo in agricoltura che intendono partecipare ai concorsi di cui ai commi precedenti e alla normativa richiamata devono presentare formale istanza al presidente della giunta regionale entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 205.000.000 per l'anno 1984 a cui si fa fronte con i fondi stanziati a carico del cap. 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 gennaio 1985

MASSI

(666)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227